

**CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO INCLUSIVE SERVICE DI N. 2 AUTOREFRATTOMETRI DA DESTINARE AL POLIAMBULATORIO DEL P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA E AL PRESIDIO DI SESTO FIORENTINO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E N. 63 COMMA 6 DEL D. LGS 50/2016, con nota prot. n. 65480 del 16.09.2021.
CIG: Z77339B8DC**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota a firma del Direttore Sanitario prot. n. 77253 del 21.10.2021 domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

L'Impresa CMS Calderaro Medical Service con sede legale in Firenze (FI), Via Odorico Da Pordenone n. 24, C.F. e P.I. 04594700488, legalmente rappresentata dal Dott STEFANO CALDERARO nato a il, Codice Fiscale in qualità di Procuratore legale, domiciliato per la carica presso la sede della ditta;

PREMESSO CHE:

- con nota della SOS Appropriatazza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche del 16.07.2021, a seguito di autorizzazione dalla Direzione Sanitaria, è stata richiesta l'indizione di una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura in noleggio inclusive service di n. 2 autorefrattometri da destinare al Poliambulatorio del P.O. Santa Maria Annunziata e al Presidio di Sesto Fiorentino dell'Azienda USL Toscana Centro;
- Il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda USL Toscana Centro, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha affidato con nota prot. n. 65490 del 16.09.2021, a seguito di procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura sopra menzionata alla ditta CMS Calderaro Medical Service;
- con nota prot n. 77253 del 21.10.2021 il Direttore Sanitario ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino, a dare attuazione al contratto per la fornitura in noleggio inclusive service di n. 2 autorefrattometri da destinare al Poliambulatorio del P.O. Santa Maria Annunziata e al Presidio di Sesto Fiorentino dell'Azienda USL Toscana Centro;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Capitolato tecnico /prestazionale di gara;
- Offerta economica della ditta aggiudicataria

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC;
- all. D) Dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza.

ART. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto il noleggio inclusive service comprendente, per tutta la durata della fornitura:

1. Fornitura di n.2 autorefrattometri Autocheratometri Potec PRK-8000 da destinare al Poliambulatorio del P.O. Santa Maria Annunziata e al Presidio di Sesto Fiorentino dell'Azienda USL Toscana Centro dotati delle caratteristiche tecniche specificate all'art. 4 del I capitolato tecnico prestazionale di gara;
2. Manutenzione Full-Risk omnicomprensiva, comprendente tutti gli interventi di Manutenzione Preventiva e Correttiva, con impiego di personale adeguato e dei mezzi tecnici atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta "regola d'arte", secondo le indicazioni del Fabbriante e nel rispetto delle procedure aziendali esistenti. Si considerano compresi nel servizio anche tutti gli eventuali aggiornamenti tecnologici, sia a livello software che a livello hardware.
3. Fornitura di tutti i materiali di ricambio e di consumo necessari per la corretta e sicura messa in funzione del sistema che sarà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica dell'Azienda USL TC che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.
Il materiale necessario dovrà essere fornito direttamente al Reparto nel numero e nella qualità necessaria agli interventi previsti, secondo le esigenze dell'Azienda Sanitaria.
4. Conformità di ogni parte e dell'intero sistema alla Direttiva 93/42/CE (MDD) recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e s.m.i., ovvero conformità al Regolamento UE 2017/745 (MDR), che abroga le Direttive 90/385/CE e 93/42/CE, dalla data di entrata in vigore. Nel caso vengano offerte apparecchiature elettriche non rientranti nei casi sopra elencati, queste dovranno essere conformi alla Direttiva Macchina 2006/42/CE o altra normativa tecnica e specifica di prodotto ed alle norme vigenti e pertinenti in ragione della destinazione d'uso.

I prodotti offerti dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza, robustezza e qualità costruttive riferibili ai migliori standard.

Tutte le apparecchiature ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità di tutti i prodotti offerti anche nei listini allegati a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

I servizi/forniture richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

ART. 3- IMPORTO

L'importo complessivo per il noleggio della fornitura oggetto del presente contratto, ammonta complessivamente ad € 9.940,00 oltre IVA, pari ad € 12.126,80 IVA inclusa 22%.

ART. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo per la durata di 36 mesi. Il canone di noleggio e manutenzione full risk decorrerà dalla data di verifica conformità e collaudo delle apparecchiature.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico-Prestazionale.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura per l'Azienda è: D.ssa Marateresa Asquino.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il noleggio e la manutenzione full risk dell'apparecchiatura per l'Azienda è: Ing. Maurizio Lenzi.

Il Responsabile Unico per l'esecuzione del contratto per il fornitore è: STEFANO CALDERARO

ART. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti

ART. 7- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **BGAYDC (Ambito Empolese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

ART. 8- SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART. 10- CAUZIONE DEFINITIVA.

Si rimanda all'art. 34 del Regolamento dell'attività contrattuale di beni e servizi dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del DG n. 916 del 06.06.2019 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART 11 – RESPONSABILITA'

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda contraente.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

ART. 12 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008.

Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

In data 15.09.2021 il Signor Stefano Calderaro titolare dell'impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto ha fornito apposita dichiarazione di mera fornitura di materiali/attrezzature e che l'attività di installazione delle stesse e il servizio di manutenzione post vendita avranno una durata inferiore ai 5 uomini al giorno e che non comporteranno rischi derivanti da rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, o altri rischi particolari come ad esempio uso di fiamme libere, uso di saldatori, uso di prodotti chimici pericolosi.

In data 16.09.2021 il Sig. Calderaro Stefano, in qualità di soggetto che accede agli ambienti dell'Azienda USL Toscana Centro ha sottoscritto il modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'Azienda USL Toscana centro

ART. 13- PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nel Capitolato Tecnico/ Prestazionale all'art. 10.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art n. 108 e 109 del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016.

ART. 15 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta CMS Calderaro Medical Service, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

ART. 16– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 17– SPESE PER LA REGISTRAZIONE.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

ART. 18- DISPOSIZIONI ULTERIORI.

Il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 19- FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 20- APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto, nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza della documentazione di gara, di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Contratto si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Capitolato Tecnico Prestazionale, e nella documentazione di gara e alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
Dott.ssa Mariateresa Asquino

Per l'Impresa CMS Calderaro Medical Service
Il Legale Rappresentante
Dott. STEFANO CALDERARO...

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.